



COMUNE DI BOGOGNO

UFFICIO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 04/12/2019

OGGETTO: RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

PREMESSO che l'art. 10, comma 1°, del D.L. 90 del 24/06/2014, convertito in Legge n. 114/2014 ha abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, cancellando, in tal modo, le precedenti percentuali di ripartizione fra Comune e Segretario Comunale dei diritti di rogito previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15/11/1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della Tab. D Allegata alla L. 08/06/1962, n. 604;

CHE contestualmente il 2° comma dell'art. 10 del D.L. 90/2014 ha sostituito il precedente testo dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, stabilendo che *"il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia"*.

RICHIAMATO l'art. 7, commi 31 ter e 31 octis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali ed il trasferimento delle relative funzioni e del personale al Ministero dell'Interno, la cui attuazione è poi avvenuta con il D.M. 31 luglio 2010;

CHE ai sensi del successivo comma 2-bis del D.L. 90/2014, nel testo sostituito ed integrato dalla Legge 114/2014 viene specificato che: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del comma 2-ter del D.L. 90/2014, le norme relative alla ripartizione dei diritti di rogito non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e, cioè, a far data dal 24/06/2014;

CHE, pertanto, i diritti di segreteria introitati dopo tale data spettano integralmente al Comune e non vanno più versati in quota al Ministero dell'Interno o all'ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali;

CHE in considerazione dell'intervenuta abrogazione della ripartizione fra gli Enti locali ed i rispettivi ufficiali roganti va, quindi riconosciuta al Segretario Comunale l'attribuzione dell'intera somma introitata dal Comune per i contratti rogati dopo il 19/08/2014, data di entrata in vigore della Legge 114/2014, che ha nuovamente introdotto, solo per i Segretari Comunali di fascia C o che comunque, anche se inquadrati nella Fascia B, operano nei Comuni con dipendenti privi di qualifica dirigenziale, il diritto alla corresponsione dei diritti di rogito a condizione, però, di non superare l'importo corrispondente ad un quinto dello stipendio in godimento;

VISTA la sentenza del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro (18/05/2016 n. 1539/2016) che interpreta in maniera assolutamente tranciante la questione connessa alla percezione dei diritti di rogito, stabilendo che la disposizione “sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30 legge n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale”. E riconosce, pertanto, la percezione dei diritti di rogito anche ai segretari delle fasce B e A quando “i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali”.

DATO ATTO che tale interpretazione ha trovato conferma nelle decisioni di diverse sezioni della Magistratura Contabile che in sede consultiva, in diverse occasioni, ha avuto modo di precisare espressamente che i “*proventi annuali*” relativi a “gli importi relativi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell'Ente locale per essere erogati, al termine dell'esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio del segretario comunale” (cfr: deliberazione Corte Conti Lombardia n. 275 del 29 ottobre 2014; - deliberazione Corte Conti Sicilia n. 194 del 14 novembre 2014)

CONSIDERATO:

- che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.
- che nel Comune di Bogogno e nei comuni appartenenti la Convenzione del servizio di segreteria non sono presenti profili professionali con qualifica

dirigenziale e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;

- che nessuno dei comuni appartenenti la Convenzione del servizio di segreteria ha liquidato altri diritti di rogito oltre a quelli in oggetto;

DATO ATTO che l'ammontare dei diritti di rogito successivamente riscossi e che risultano ancora da liquidare risultano esser i seguenti:

Contratto Rep. 223 valore diritti	€	1.532,89
Contratto Rep. 224 valore diritti	€	386,06
Contratto Rep. 225 valore diritti	€	418,62
Contratto Rep. 226 valore diritti	€	466,70
Contratto Rep. 227 valore diritti	€	654,27
Per un totale complessivo di	€	3.458,54

VISTO il CCNL del 01/03/2001 relativo al biennio economico 2008 – 2009 dei segretari comunali e provinciali e constatato che la quota da liquidare al segretario comunale D.ssa Dorella Lorenzi rientra nei limiti del quinto dello stipendio tabellare in godimento;

RITENUTO pertanto, necessario approvare il sopra riportato prospetto di calcolo e procedere alla liquidazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Bilancio 2019/2020;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo del 18/08/2000, n.267;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che in virtù del sopra esposto calcolo l'ammontare complessivo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Bogogno e da liquidare per l'anno ammontano a complessivi € 3.458,54;
2. Di dare atto che , per i motivi esposti in premessa, il 100% della somma di cui sopra è di spettanza comunale e va liquidata in favore del Segretario Comunale D.ssa Dorella Lorenzi;
3. Di dare atto che nel Comune di Bogogno e nei comuni appartenenti la Convenzione del servizio di segreteria non è presente la Dirigenza;

4. Di dare atto che giusta la precisazione in premessa, tale erogazione avviene nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento del predetto Segretario Comunale;
5. Di procedere alla liquidazione in favore del Segretario Comunale D.ssa Dorella Lorenzi, della complessiva somma di € 3.458,54 al lordo degli oneri riflessi, di cui:
€ 2.614,16 in favore del Segretario, con imputazione al cod. 01.02.1.03 del bilancio 2019, € 622,17 per CPDEL 23,8% con imputazione al cod. 01.02.1.03 del bilancio 2019 ed € 222,21 per IRAP 8,50%, con imputazione al cod. 01.03.1.02 del bilancio 2019, dando atto che la stessa avviene nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento;
6. Di dare atto che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori riflessi connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'Ente.

Bogogno, 05/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
(Ferrari Rag. Marta)



